

- Agli Operatori responsabili degli allevamenti bovini, ovini e caprini (Specie sensibili alla Febbre catarrale degli ovini- Blue Tongue virus) ricadenti nella zona con attiva circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sierotipo 3 della ASL di Cagliari.
- Ai Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sierotipo 3 della ASL di Cagliari.
- Direzione Generale della ASL n. 8 di Cagliari.
- Servizi Veterinari delle AASSLL della Sardegna.
- Direzione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
- All'OEVR-Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.
- Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari.
- Comando Compagnia Carabinieri di Cagliari.
- Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
- Direzione Generale della Sanità Servizio Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO BTV3 ASL CAGLIARI

Oggetto: Zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) da sierotipo 3 – Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai da SBTV3 – Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di Sanità animale, comunica che il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM ha confermato la positività al virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) da sierotipo 3 (BTV3) in allevamenti ovini, inseriti

nella mappa fornita dall'OEV, ricadenti nei comuni come da elenco allegato, nei confronti dei quali sono state immediatamente adottate specifiche misure di prevenzione e controllo.

Preso atto che attualmente la circolazione del sierotipo BTV3 è presente in talune zone della Sardegna e assente nel restante territorio nazionale, si intende adottare, a salvaguardia del patrimonio zootecnico, un approccio improntato alla massima precauzione per scongiurare l'ulteriore diffusione del suddetto sierotipo al restante territorio regionale e nazionale che determinerebbe criticità dal punto di vista commerciale oltre che di sanità e benessere animale;

Acquisito il supporto dell'OEV per una valutazione completa della situazione epidemiologica e delle misure da intraprendere per il controllo e la riduzione dei rischi di diffusione della malattia correlati alle movimentazioni di animali di specie sensibili (Bovini, ovini e caprini);

Vista Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Viste le differenti Note della Regione Sardegna prot. N. 10236 del 05/04/2024, prot. N. 10557 del 10/04/2024, prot. N. 12598 del 02/05/2024, prot. N. 16123 del 07/06/2024, riguardanti il Programma di profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) Anno 2024;

Visto il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17050 del 28 maggio 2024 recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – Orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica";

Vista la Nota Ministeriale Prot. DGSAF n. 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto "Focolai clinici da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue Tongue – applicazione delle misure di controllo e sorveglianza e di riduzione del rischio";

Vista la Nota della Regione Sardegna prot. n. 22703 del 20/08/2024 recante oggetto "Focolai da Blue Tongue virus (BTV) sul territorio regionale. Aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni";

Vista la Nota Ministeriale Prot. DGSAF n. 26696 del 5/09/2024, recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini – Focolai da BTV3 e BTV8 – Regolamentazione movimentazioni – Profilassi indiretta";

Vista la Nota della Regione prot. 24045 del 6.09.2024, recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini – Focolai da BTV3 e BTV8 – Regolamentazione movimentazioni – profilassi indiretta";

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative" nei settori della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

Vista la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763 del 20/04/2021 - DGSAF-MDS-P (Regolamento UE 2016/429 "Normativa in materia di Sanità animale. Indicazioni applicative) e la correlata Nota ministeriale prot. n. 21307 del 14/09/2024-DGSAF-MDS ("Regolamento UE 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763- 20/04/2021-DGSAF-MDS), con le quali si chiarisce che "la ASL è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di cui al D. Lgs. 27/2021, predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II del Regolamento (UE) 2016/429 (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti)";

Visto il D. Lgs 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Tenuto conto delle competenze delegate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini);

ORDINA

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di successivi Provvedimenti ministeriali o regionali, di rispettare e di applicare le seguenti le misure cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) da **sierotipo 3** verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso le movimentazioni di animali di specie sensibili:

- 1) È dichiarata come "Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Blue Tongue sierotipo 3" il territorio dei Comuni riportati nella mappa allegata, in quanto area territoriale comprendente e circostante gli stabilimenti nei quali sono stati rilevati casi sospetti o confermati (focolai) di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) da sierotipo 3 (BTV3).
- 2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all'interno della suddetta zona soggetta a restrizione sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e di sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari ASL con l'obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell'infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle dove sono stati osservati i casi clinici ed in quelle dove eventualmente sono stati inviati animali nelle scorse settimane.
- 3) Le movimentazioni di capi di specie sensibili, da vita, all'interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL; resta inteso che gli animali della specie ovina che provengono da uno stabilimento ricadente nei Comuni in allegato attorno ad un caso confermato di Blue Tongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento degli animali.
- 4) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 3, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) protezione dall'attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
 - b) effettuazione trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto 1, del test PCR su ogni singolo capo da movimentare; nel caso di partite costituite da un elevato numero di animali è possibile esaminare un campione degli stessi, in grado di evidenziare un livello del 5% di prevalenza, con 95% di confidenza; in caso di esito negativo la movimentazione può essere autorizzata per tutti i capi; in caso di controllo su ogni singolo capo, in caso di esito positivo, la movimentazione è vietata ai soli capi positivi al test, in caso di test a campione, in presenza di esito positivo, la movimentazione è vietata a tutta la partita;
 - c) la movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione con Pre-Notifica/Nulla Osta almeno 48 ore prima della movimentazione. Nel Documento di

accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro "PCR Negativa in data .. / .. / ..", Vincolo sanitario per la destinazione;

- d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
 - e) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;
 - f) le spese dei test sono a carico del richiedente;
 - g) il rilievo della positività alla PCR anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);
 - h) in talune situazioni, i servizi veterinari competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR su tutti gli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale sierotipo 3.
- 5) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, all'interno della zona non indenne con attiva circolazione del virus della Blue Tongue sierotipo 3 possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.
- Le eventuali movimentazioni verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 3 sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia;
 - b) il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL;
 - c) gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore.
- 6) Le movimentazioni di animali di specie sensibili dalla zona in restrizione per sierotipo 3 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono disciplinate sulla base dei Provvedimenti Ministeriali.

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

L'Operatore responsabile degli animali che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

Allegato:

- Elenco dei Comuni ricadenti in zona con attiva circolazione del virus BTV3;
- Mappa SBTV3 al 10.09.2024.

Il Direttore della Struttura Complessa di Sanità Animale

Dr. Bianca Maria Falchi

FALCHI
BIANCA MARIA

Firmato digitalmente da
FALCHI BIANCA MARIA
Data: 2024.09.10
16:32:43 +02'00'